



COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO
COMMISSIONE LOCALE
PER IL PAESAGGIO

(art. 148 D.Lgs. n. 42/2004, art. 45 nonies L.R.V. 11/2004,
Allegato A alla D.G.R.V. n. 2037/2015)

Art. 1 – Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio

1. Al fine di garantire una adeguata tutela del paesaggio e degli immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte terza del D.Lgs. n. 42/2004, nonché di fornire un supporto qualificato per l'esercizio delle competenze delegate al Comune in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n°42/2004 e per la valutazione in merito alla qualità architettonica ed ambientale degli interventi riguardanti immobili tutelati viene istituita nell'ambito del Comune di Nervesa della Battaglia, in osservanza delle Leggi e Direttive regionali vigenti, la "Commissione Locale per il paesaggio" di supporto all'"Ufficio Edilizia Privata" al quale sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica.
2. Il Comune di Nervesa è infatti attualmente delegato all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica a fronte del Decreto n. 145 del 29/12/2010, avendo dimostrato di possedere i requisiti richiesti dalla Regione Veneto per l'esercizio di tali funzioni, così come previsti dall'art. 146, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004 ed esplicitati nella D.G.R.V. n. 835 del 15/03/2010.
3. La Commissione locale per il paesaggio costituisce organo a carattere esclusivamente tecnico, con componenti solo esterni all'amministrazione comunale, i quali presentano una elevata competenza, specializzazione ed esperienza, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici e di qualità architettonica.
4. L'Ente trasmette alla Giunta Regionale copia del provvedimento istitutivo della Commissione Locale per il Paesaggio, delle nomine dei membri, nonché copia dei provvedimenti relativi ad eventuali modifiche. Il provvedimento di nomina dà atto della valutazione comparativa relativa agli specifici titoli di studio, esperienza e professionalità nella materia.

Art. 2 – Competenze della Commissione Locale per il Paesaggio

1. Sono soggetti all'esame della Commissione gli interventi riguardanti:
 - le istanze ai sensi art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 al fine della realizzazione di interventi edilizi che alterano l'aspetto esteriore dei luoghi ricadenti all'interno di ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, ivi comprese le istanze ai fini della realizzazione di opere di urbanizzazione nei S.U.A. o interventi per opere pubbliche e/o d'interesse pubblico che alterano l'aspetto esteriore dei luoghi;
 - le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 e i pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 167 D.Lgs n°42/2004 relativi ad interventi edilizi che alterino l'aspetto esteriore dei luoghi ricadenti all'interno di ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.
2. La Commissione esprime il proprio parere con riferimento agli aspetti architettonici e compositivi degli interventi proposti, verificandone l'inserimento nell'ambiente e nel contesto paesaggistico o figurativo in cui gli interventi ricadono, tenuto conto anche delle indicazioni e prescrizioni per la progettazione degli interventi urbanistici, infrastrutturali, impiantistici, edilizi ed ambientali di attuazione del PI contenute nel Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA).
3. La Commissione può esprimere inoltre parere consultivo nelle seguenti ipotesi:

- aree o immobili di interesse storico-artistico ed ambientale tutelati dal PI, nelle zone “A” e nei PUA, qualora il Responsabile del procedimento, sentito il Dirigente, ritenga opportuno sottoporre la proposta di intervento alla Commissione;
- per i progetti definitivi delle opere pubbliche, ivi compresi gli interventi sul verde pubblico, redatti ai sensi del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e sue successive modificazioni ed integrazioni, qualora ciò venga espressamente richiesto dagli organi dell’Amministrazione Comunale. In tal caso il progetto dovrà essere corredato da dichiarazione di accertamento della conformità urbanistica ed edilizia nonché alle Leggi, norme e regolamenti vigenti; la Commissione si esprime in ordine agli aspetti formali, compositivi, architettonici delle opere ed al loro inserimento nel contesto urbano ed ambientale;
- definizione di nuovi valori paesaggistici ai sensi del D.Lgs. n°42/2004.
- Tale competenza trova la sua motivazione nella convenzione europea del paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, così come recepita nel D.Lgs n°42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, laddove al concetto di paesaggio viene data un’interpretazione estensiva che coinvolge tutte le risultanze dell’intersezione tra le attività umane ed i contesti naturali, e si offre agli enti locali la possibilità di concorrere alla definizione di nuovi valori paesaggistici.

Art. 3 – Composizione della Commissione Locale per il Paesaggio

1. La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio competente o da un suo delegato in qualità di presidente (membro di diritto) e da 3 componenti effettivi, di cui almeno uno che abbia il titolo di dottore agronomo o forestale.
2. I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio sono nominati tramite selezione con bando di evidenza pubblica tra soggetti in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio ricercati tra:
 - a) professori e ricercatori universitari nelle materie storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche, agronomiche-forestali, geologiche e analoghe;
 - b) professionisti che siano iscritti agli albi professionali con pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomico-forestale, geologica e analoghe, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime categorie;
 - c) dipendenti pubblici in possesso di laurea specialistica nelle materie di cui la lettera b) o che siano responsabili, da almeno cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio.
3. I componenti sono nominati dal Sindaco, sulla base di una istruttoria tecnica predisposta dall’Ufficio Edilizia Privata, tra le autocandidature pervenute all’Amministrazione a seguito di pubblicazione di apposito bando. La qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio deve essere comprovata da apposito curriculum in cui saranno indicati:
 1. il possesso del diploma di laurea magistrale,
 2. le esperienze professionali, almeno quinquennali, maturate nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie;
 3. eventuali ulteriori titoli/esperienze professionali acquisiti (partecipazioni a corsi di formazione, master, iscrizioni in ordini professionali) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio

che sarà allegato al provvedimento sindacale di nomina.

Art. 4 – Elementi di incompatibilità

1. Non possono far parte della Commissione Locale per il Paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
2. I membri della Commissione non devono trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dalla Legge.
3. Ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità, e le norme deontologiche proprie di ciascun ordine professionale, non possono essere nominati a far parte della commissione:
 - coloro che fanno parte di organi elettivi dell'Amministrazione comunale (consiglio e Giunta) e loro parenti ed affini fino al 4° grado;
 - i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere parere specifico ed autonomo sulle stesse pratiche sottoposte all'esame della Commissione;
 - parenti di primo, secondo, terzo e quarto grado, affine, adottante o adottato, di altro componente la commissione stessa.

Art. 5 – Modalità di funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio

1. La Commissione è convocata dal Dirigente o Responsabile del Servizio competente tramite comunicazione trasmessa per via telematica (e-mail) o con utilizzo di posta certificata almeno tre giorni prima rispetto alla data della seduta.
2. Per la validità delle sedute di Commissione, devono intervenire il Dirigente o Responsabile del Servizio competente ed almeno due degli altri tre componenti. Qualora il Presidente sia impossibilitato a partecipare alla Commissione, assume la Presidenza della Commissione il suo delegato.
3. Alle sedute della Commissione può partecipare, senza diritto di voto, il responsabile del procedimento.
4. Le riunioni non sono pubbliche. Il Presidente della Commissione può ammettere a partecipare alle sedute, al fine di illustrare il progetto in esame, il progettista, con esclusione della possibilità di partecipare alla fase di discussione e votazione.
5. La Commissione si esprime sui progetti, esaminati secondo l'ordine di ricevimento. La Commissione può chiedere un supplemento di istruttoria al fine di acquisire più esaurienti elementi di giudizio. Essa può effettuare sopralluoghi se risulta utile per un più approfondito esame dell'intervento ed al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per una esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il parere.
6. La Commissione esprime il parere di competenza a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il parere della Commissione Locale per il Paesaggio deve essere sempre motivato.
7. I componenti della Commissione non possono prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri diretti o indiretti, di loro parenti o affini sino al quarto grado.
8. Per la validità delle riunioni, che avvengono in seduta segreta, è necessaria la presenza del Presidente e almeno due degli altri tre membri.

9. Alle sedute della Commissione le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Responsabile del Servizio competente o da un suo delegato.
10. Del parere motivato della Commissione Locale per il Paesaggio il segretario redige un verbale, che viene sottoscritto dal Presidente, dai un componenti della Commissione presenti alla seduta.
11. I membri della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della medesima.

Art. 6 – Durata e compensi della Commissione Locale per il Paesaggio

1. La Commissione Locale per il Paesaggio dura in carica per un periodo non superiore al mandato del Sindaco che l'ha nominata e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Alla scadenza del termine la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato.
2. I componenti nominati decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificata motivazione a tre sedute consecutive o per incompatibilità sopravvenuta. La decadenza è dichiarata con provvedimento sindacale. Il componente nominato in sostituzione di altro deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, rimane in carica fino alla scadenza normale dell'intera Commissione.
3. In ottemperanza all'art. 183, comma 3 del D.Lgs. n. 42/2004, contenente "Disposizioni finali", la partecipazione alle commissioni previste dal Codice non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni normative di Settore, compresi gli atti di indirizzo.